ARCIDIOCESI DI UDINE

Direttorio per il diaconato permanente



ARCIDIOCESI DI UDINE

Direttorio per il diaconato permanente

Il cammino della Chiesa udinese, in questi anni post conciliari, ha rivelato la presenza e la crescita nei fedeli laici della consapevolezza di essere membra vive del Corpo di Cristo che è la Chiesa.

La sensibilità e la disponibilità per l'edificazione di una Chiesa tutta ministeriale, si è manifestata in vari modi, soprattutto attraverso la valorizzazione e la moltiplicazione dei diversi doni dispensati dall'unico Spirito, in particolare con l'accoglienza graduale e sapiente del Diaconato permanente e dei Ministeri istituiti.

Ora è auspicabile che questa realtà della nostra Chiesa continui e si sviluppi in modo omogeneo su tutto il territorio dell'Arcidiocesi.

A tale scopo, viene promulgato questo Direttorio, che si pone all'attenzione delle comunità cristiane della nostra Arcidiocesi come punto di riferimento unitario, per la sensibilizzazione, l'accoglienza e lo sviluppo organico del Diaconato permanente.

Pertanto il Direttorio si pone come guida:

- per i Presbiteri e i Laici corresponsabili nella vita pastorale;
- per la sensibilizzazione delle comunità cristiane e la formazione dei candidati;
- per un corretto discernimento dei doni del Signore.

Affidiamo alla protezione dei Santi Patroni, Ermacora e Fortunato, il cammino della nostra Chiesa udinese, perché sia sempre più ministeriale, promuovendo questo ministero del Diaconato permanente.

Su tutti, Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Laici, invoco la benedizione del Signore.

Dato a Udine, dalla residenza arcivescovile, il 12 luglio 2005. Solennità dei Santi Ermacora e Fortunato

♣ Pietro Brollo

Arcivescovo di Udine

mons. Pierluigi Mazzocato Cancelliere arcivescovile

PREAMBOLO STORICO

Il ministero diaconale nella Chiesa è presente fin dalle sue origini. L'apostolo Paolo saluta i *«diaconi»* assieme ai vescovi nella lettera ai Filippesi (Fil 1, 1). Nella prima Lettera a Timoteo si elencano le qualità richieste ai candidati al diaconato (1Tim 3, 8-13).

La Tradizione, attestata da Sant'Ireneo e confluita nel rito dell'ordinazione, vede l'inizio del diaconato nell'istituzione dei sette uomini di buona reputazione, ai quali gli Apostoli imposero le mani per il servizio quotidiano delle mense (At 6, 1-6). Stefano e Filippo del gruppo dei «sette» si dedicano alla testimonianza e all'annuncio del Vangelo. La tradizione successiva tende a privilegiare il servizio di carità da parte dei «diaconi» e anche l'amministrazione dei beni della Chiesa.

I Padri della Chiesa attestano la diffusione del diaconato nelle comunità ecclesiali. La *Didaché* parla dell'elezione e della consacrazione dei diaconi. Per Sant'Ignazio d'Antiochia una Chiesa particolare senza vescovo, presbiteri e diaconi è impensabile. La *Traditio apostolica* dello Pseudo-Ippolito, la *Didascalia Apostolorum* e i documenti dei secoli successivi, come pure diversi Concili, testimoniano lo sviluppo e l'importanza del diaconato.

Ogni Chiesa locale disponeva di un numero di diaconi proporzionato a quello dei suoi membri - comunque sempre inferiore a quello dei presbiteri - per poter conoscere e aiutare i singoli fedeli (*Didachè* III, 12). A Roma, Papa Fabiano

(236-250) divise la città in sette zone - più tardi chiamate diaconie - alle quali era preposto un diacono per la promozione della carità e l'assistenza ai bisognosi. Analoga era l'organizzazione dei diaconi in molte città orientali e occidentali nei secoli terzo e quarto. L'istituzione diaconale fu fiorente nella Chiesa d'occidente fino al V secolo. In seguito per varie ragioni essa subì un lento declino, fino a ridursi a una tappa intermedia per i candidati all'ordinazione presbiterale.

Il Concilio di Trento - Sessione XXIII - ha previsto che il diaconato permanente venisse ripristinato com'era anticamente, secondo la sua natura, quale originario e specifico ministero nella Chiesa. Ma tale prescrizione non trovò concreta attuazione. Il Concilio Vaticano II restaurò il diaconato come grado proprio e permanente della gerarchia, conferito a uomini di età matura che vivono nello stato matrimoniale, così pure a giovani idonei che assumono l'impegno del celibato.

Paolo VI, per dare attuazione alle disposizioni del Concilio Vaticano II, dettò le regole generali per la restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa latina, approvò il nuovo rito per il conferimento dei sacri ordini dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato e precisò le condizioni per l'ammissione e l'ordinazione dei candidati al diaconato.

Gli elementi essenziali di queste disposizioni sul diaconato permanente vennero recepiti nel Codice di Diritto Canonico e la dottrina cattolica al riguardo venne esposta anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Alla fine degli anni novanta le Congregazioni per l'Educazione cattolica e per il Clero hanno dato disposizioni e norme per la scelta e la formazione dei candidati al diaconato permanente e per la loro vita e ministero.

La Conferenza Episcopale Italiana nel 1971 introdusse in Italia il diaconato con le relative disposizioni e norme di applicazione. La Conferenza Episcopale Triveneta per tutta la regione conciliare fissò gli orientamenti e le norme relative alla formazione e al ministero del diacono.

I primi diaconi permanenti per l'Arcidiocesi di Udine furono ordinati da mons. Alfredo Battisti il 7 giugno 1981, nella solennità di Pentecoste: a partire da questo evento vennero stabilite le direttive per la loro formazione e attività.

INTRODUZIONE TEOLOGICA

- 1. Il diaconato è il primo grado del sacramento dell'ordine e come tale imprime il carattere e infonde in chi lo riceve una grazia specifica. Con gli altri ministeri ordinati episcopato e presbiterato il diaconato concorre a edificare la Chiesa. Chi riceve il sacramento dell'ordine è posto «di fronte alla Chiesa come prolungamento visibile e segno sacramentale di Cristo nel suo stesso stare di fronte alla Chiesa e al mondo come origine permanente e sempre nuova della salvezza» (*Pastores dabo vobis* 16).
- 2. Il diacono partecipa al ministero del vescovo, con l'autorità e la grazia del ministro ordinato, per il suo ordine e grado condivide la successione apostolica. Con l'ordinazione il diacono è incardinato nel clero diocesano, in piena comunione con il presbiterio e la Chiesa particolare.
- 3. Il presente *Direttorio per il diaconato permanente* riprende i criteri della Costituzione conciliare *Lumen Gentium*, 29: *diaconia della liturgia*, *del vangelo e della carità* alla luce dei documenti della Chiesa universale e italiana.

IL DIACONATO PERMANENTE NELL'ARCIDIOCESI UDINESE

- 4. Tutta l'attività del diacono si svolge su mandato dell'Arcivescovo e in comunione con il presbiterio. Al diacono può essere affidata una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, sotto la responsabilità di un sacerdote moderatore che possiede la potestà e le facoltà del parroco (CDC, can. 517 § 2). Per tale mandato il diacono ha la precedenza su tutte le persone non insignite del sacramento dell'ordine. In virtù del sacramento il diacono è segno della piena comunione ecclesiale.
- 5. Il diacono esercita la triplice diaconia della liturgia, della parola e della carità in piena conformità al *Direttorio* della Chiesa universale per la sua vita e il suo ministero. Egli assume questa triplice diaconia in forza della grazia specifica conferitagli dal sacramento dell'ordine.

I. LA DIACONIA DELLA LITURGIA

- 6. Il diacono è ministro ordinario del battesimo, su licenza del parroco o dell'Ordinario, è ministro ordinario della santa Comunione e del culto eucaristico fuori la Messa, assiste al matrimonio, con delega del parroco o dell'Ordinario, presiede i riti funebri e la liturgia delle ore, celebra i sacramentali a norma dei libri liturgici (benedizioni, processioni, ecc.).
 - 7. Nelle comunità, dove non è possibile celebrare

l'Eucaristia nelle domeniche e nelle altre festività, il diacono presiede la celebrazione della Parola di Dio.

8. Durante la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali esercita il suo ministero a norma delle prescrizioni liturgiche e può tenere l'omelia.

II. LA DIACONIA DELLA PAROLA

- 9. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e annunciare la Parola Dio. Egli ha la facoltà di tenere l'omelia quando presiede una liturgia e anche durante la celebrazione dell'Eucaristia se ne riceve l'incarico dal presidente.
- 10. Il diacono anima le varie forme della catechesi nell'itinerario di iniziazione alla vita cristiana e nella preparazione agli altri sacramenti. Il diacono in particolare cura gli itinerari di formazione al matrimonio e quelli della vita coniugale.
- 11. Il diacono promuove e anima incontri di preghiera, di riflessione sulla Parola di Dio favorendo e valorizzando le varie forme di ministerialità presenti nella comunità locale.
- 12. Il diacono compie opera di evangelizzazione, favorisce i rapporti tra le persone e le famiglie negli ambienti di vita quotidiana, in modo da promuovere la Chiesa nella sua dimensione domestica. Il diacono che testimonia il Vangelo mantiene il dialogo con tutte le persone in qualunque ambiente sociale.

III. LA DIACONIA DELLA CARITÀ

- 13. Il diacono, configurato al Cristo-servo, tiene vivo lo spirito della carità nelle comunità cristiane nelle varie situazioni e nei diversi ambienti dove si vive la sofferenza e il disagio.
- 14. In particolare il diacono anima la pastorale degli infermi, degli anziani, dei portatori di handicap e delle varie forme di emarginazione nella comunità locale, nell'Arcidiocesi, nelle strutture sanitarie e di ospitalità, nelle carceri, nelle comunità terapeutiche, di minorati, di disadattati, negli istituti e nei vari ambienti di malattia, di povertà e di indigenza.
- 15. Il diacono può essere destinato a funzioni di servizio nell'ambito dell'attività missionaria e della Caritas a vari livelli: parrocchiale, zonale, foraniale e diocesano.
- 16. La funzione caritativa comporta pure un opportuno servizio nell'amministrazione dei beni e delle opere di carità della Chiesa.

LA PREPARAZIONE AL DIACONATO

I. CONDIZIONI PRELIMINARI

- 17. In sintonia con vari documenti della Chiesa agli aspiranti al diaconato permanente sono richieste:
 - maturità umana e cristiana e serietà professionale;
 - spirito aperto alla missione per annunciare il Vangelo nei vari ambienti e situazioni sociali e culturali;
 - senso di appartenenza alla Chiesa locale ed esperienza di un generoso e proficuo servizio pastorale in una comunità cristiana su mandato dell'Arcivescovo;
 - stabilità nella scelta del matrimonio o del celibato, nell'ambito di una vita di famiglia;
 - libertà evangelica nell'uso del denaro e dei beni, onestà negli affari, spirito di dedizione agli altri e decisa capacità di relazioni umane;
 - un maturo spirito di preghiera e di vita spirituale.
- 18. È auspicabile che gli aspiranti al diaconato permanente posseggano un diploma di scuola media superiore.
- 19. Può essere accolto tra gli aspiranti al diaconato permanente anche chi, pur non avendo conseguito un diploma di scuola media superiore, dimostri di avere un'adeguata preparazione culturale.

II. PRESENTAZIONE, DISCERNIMENTO E CHIAMATA

- 20. L'Arcivescovo o il parroco propongono l'itinerario di formazione al diaconato alle persone che hanno i requisiti di cui ai parr. 17-19.
- 21. La conseguente domanda per l'ammissione al cammino verso il diaconato viene presentata al Delegato diocesano per il diaconato permanente.
- 22. Il cammino di aspirantato al diaconato dura di norma due anni e ha lo scopo di consentire una ponderata e serena valutazione da parte dei responsabili della formazione sulla vocazione dell'interessato circa:
 - la stabilità nel proprio orientamento e negli impegni di preghiera e di vita spirituale;
 - la maturazione di un cordiale consenso della moglie (per gli sposati), coinvolgendo per quanto possibile tutta la famiglia;
 - la stabilità affettiva e la capacità di assunzione del celibato per i non sposati;
 - la disponibilità alla collaborazione pastorale con l'Arcivescovo, i presbiteri e i laici;
 - la collaborazione in una pastorale di comunione;
 - la stima da parte della comunità di appartenenza (o di quella di servizio).
- 23. La verifica, previo scrutinio da parte della Commissione per gli ordini e i ministeri istituiti, si conclude

con il passaggio tra i candidati al sacro ordine del diaconato mediante l'apposito rito liturgico dell'Ammissione tra i candidati al diaconato.

24. Per l'ammissione al cammino di preparazione al diaconato si richiede l'età minima di 30 e massima di 60 anni.

III. LA FORMAZIONE AL DIACONATO

- 25. I candidati all'ordinazione diaconale sono inseriti nella Comunità di formazione al diaconato.
- 26. Il periodo della formazione al diaconato dura di norma tre anni, in cui si prevede di:
 - consolidare la maturazione umana e spirituale degli interessati;
 - favorire la maturazione definitiva degli impegni diaconali;
 - assumere i ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato;
 - abilitare all'esercizio responsabile del ministero ordinato;
 - compiere gli studi teologici previsti per il candidato.
- 27. Previo scrutinio da parte della Commissione per gli ordini e i ministeri istituiti, il candidato riceve i ministeri del lettorato e dell'accolitato per esercitarli nella comunità in cui è inviato per la sua formazione pastorale.
 - 28. Al candidato all'ordinazione diaconale si richiede:
 - la frequenza dei corsi teologici secondo un piano di studio personalizzato e concordato con il responsabile della formazione teologica, sostenendo i relativi esami o prove;
 - la partecipazione attiva agli incontri formativi e spirituali

previsti per ogni tappa dell'itinerario;

- la partecipazione alle settimane residenziali periodiche previste e agli esercizi spirituali annuali;
- una solida formazione alla preghiera personale, familiare e comunitaria;
- la lettura e lo studio assidui della Sacra Scrittura e la meditazione della Parola di Dio;
- la conoscenza e l'esperienza della vita liturgica e sacramentale;
- la direzione spirituale e l'incontro frequente con la comunità dei presbiteri:
- l'esperienza pastorale nella propria o in altra comunità.
- 29. Con i responsabili della formazione i candidati al diaconato verificano periodicamente il loro cammino di formazione.

IV. I RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE

- 30. L'Arcivescovo sceglie, chiama, forma e ammette al sacramento dell'ordine del diaconato i candidati che ritiene idonei.
- 31. I responsabili della formazione dei candidati al diaconato, sono:
 - il delegato diocesano per il diaconato permanente;
 - il parroco presso il quale il diacono svolge la sua esperienza pastorale;
 - l'incaricato della formazione spirituale;

- l'incaricato della formazione teologica.
- 32. Nel biennio di aspirantato e negli anni della formazione, i responsabili collaborano strettamente fra di loro e con l'Arcivescovo, per aiutare i candidati a inserirsi in modo vitale nella Chiesa locale.
- 33. Il Consiglio presbiterale diocesano è coinvolto nei problemi e nelle prospettive della formazione al diaconato.

ORDINAZIONE E VITA PASTORALE DEL DIACONO

- 34. Per l'ordinazione diaconale dei candidati è richiesta un'età non inferiore ai 35 e non superiore ai 65 anni.
- 35. Il diacono è ordinato dall'Arcivescovo per la Chiesa particolare nella quale è domiciliato. Con l'ordinazione il diacono, per il diritto, è incardinato nel clero della Chiesa alla quale appartiene.
- 36. Il diacono promette obbedienza all'Arcivescovo assicurando l'adempimento dei propri doveri, compreso quello di promuovere la ministerialità laicale.
- 37. Dopo l'ordinazione diaconale, l'Arcivescovo conferisce ai singoli diaconi la loro *missio canonica*, tenendo conto delle necessità pastorali, ma anche delle loro attitudini e delle loro condizioni personali, familiari e professionali, sempre in modo che sia esercitata in favore del popolo di Dio la triplice diaconia.
- 38. La destinazione pastorale del diacono o il suo eventuale trasferimento avvengono con mandato dell'Arcivescovo, tenuto conto delle sue condizioni particolari, professionali, di famiglia e delle esigenze pastorali dell'Arcidiocesi.
- 39. Il diacono possiede obblighi disponibilità, stile di vita e residenza diritti e facoltà. Ha diritto di esercitare attività sindacali (previa autorizzazione dell'Arcivescovo) e di aderire ad associazioni di impegno professionale.
 - 40. Il diacono non può essere iscritto ad aggregazioni par-

titiche né esercitare funzioni politiche e amministrative come: presidente e consigliere circoscrizionale, sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente, assessore e consigliere provinciale e regionale, deputato, senatore, ministro.

- 41. Il diacono non può aderire a sindacati e associazioni che si fondano su ideologie e metodi incompatibili con la dottrina cattolica.
- 42. Il diacono interviene personalmente o attraverso i rappresentanti dell'ordine, ai vari consigli pastorali od organismi di partecipazione.
- 43. Normalmente il diacono vive dei redditi del proprio lavoro, professione, pensione, rendite.
- 44. Il diacono ha diritto al sostentamento, alla sicurezza sociale e, in ogni caso al rimborso spese, per l'esercizio del suo ministero.
- 45. Il diacono che non ha redditi propri o che viene richiesto di lasciare parzialmente o totalmente la sua occupazione ordinaria per un servizio a tempo parziale o pieno, ha diritto a un'equa remunerazione, commisurata al servizio prestato e alle sue condizioni di famiglia, nonché alle assicurazioni sociali.
- 46. Con la *missio canonica* viene determinato anche il sostentamento economico del diacono e individuato l'ente o struttura ecclesiastica che deve farsene carico.
- 47. L'Arcidiocesi dispone per il diacono le varie provvidenze assistenza della Commissione economica del clero, assicurazione contro gli infortuni, ecc. come per gli altri membri del clero diocesano.

- 48. Le Comunità, gli enti e le strutture ecclesiali mettono a disposizione per l'attività del diacono i locali e le attrezzature di cui dispongono per rendere meno dispendioso il suo servizio.
- 49. I diaconi ordinati fanno parte della Comunità diaconale che promuove incontri regolari programmati per la loro formazione permanente teologica e pastorale. Essi sono tenuti ad una frequenza assidua e diligente.
- 50. Normalmente nella vita della Comunità diaconale sono coinvolte anche le famiglie dei diaconi (spose e figli).
- 51. La Comunità diaconale elegge al suo interno un segretario che collabora con il delegato e funge da collegamento con le altre istituzioni dell'Arcidiocesi.
- 52. Il diacono può essere ridotto allo stato laicale, nei casi previsti dal diritto e secondo la procedura canonica.

LA CHIESA DIOCESANA E IL DIACONATO

- 53. Per promuovere la ministerialità di tutti i fedeli battezzati, la Chiesa diocesana udinese sostiene e incoraggia le persone disponibili al ministero ordinato.
- 54. La Chiesa diocesana e i singoli cristiani accolgono con gioia e amore i diaconi come un dono di Dio.
- 55. I parroci, i sacerdoti moderatori, i responsabili degli uffici e delle varie strutture della Chiesa particolare si impegnano a favorire la collaborazione dei diaconi, per garantire la dignità e la stima del loro ministero, proponendolo come un modello vocazionale.
- 56. Sotto l'azione dello Spirito Santo e sull'esempio della Vergine Maria, la "serva del Signore", quanti hanno ricevuto il dono del ministero ordinato rendono idonei i fratelli per la crescita del corpo di Cristo nella carità (cf. Ef 4, 11-13).

(*) FONTI E DOCUMENTI

1964: Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* (in *E.V.* 1/248-455).

 $\bf 1967$: Paolo VI, Lettera apostolica $Sacrum\, Diaconatus\, Ordinem\, del 18 giugno 1967 (in E. V. 2/1368-1406).$

1968: Paolo VI, Costituzione apostolica *Pontificalis Romani recognitio* del 18 giugno 1968 (in *E.V.* 3/461-472).

1971: CEI, *La restaurazione del diaconato permanente* dell'8 dicembre 1971 (in *E.CEI* 1/3955-4007).

1972: CEI, Norme e direttive per la scelta e la formazione dei candidati al ministero diaconale dell'aprile 1972 (in *E.CEI* 1/4139-4180).

1972: Paolo VI, Lettera apostolica $Ad\ pascendum\ del\ 15$ agosto 1972 (in $E.V.\ 4/1771-1795$).

1981: Alfredo Battisti, Chiesa diocesana di Udine, Direttive per la formazione e l'attività dei diaconi permanenti nella Diocesi di Udine del 21 aprile 1981 - Rivista Diocesana n. 4, maggio-giugno 1981, pp. 385-394). 1983: Giovanni Paolo II, Codice di Diritto Canonico, Costituzione Sacrae disciplinae leges del 25 gennaio 1983 (in E.V. 8/611-640).

1988: Congregazione per il Culto Divino. *Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero del 10 giugno 1988* (in E.V. 11/715-764).

1988: Sinodo Diocesano Udinese V, *Comunità e cristiani adulti e testimoni. Costituzioni sinodali*, Arcidiocesi di Udine, Udine 1988, nn. 45, 132, 166/2, 171, 174, 184, 189, 195/6.

1991: CET, *Orientamenti formativi per il Diaconato Permanente* del 1° maggio 1991 - Supplemento n. 19, *Verona Fedele*, del 12 maggio 1991).

1992: Giovanni Paolo II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Costituzione apostolica *Fidei depositum* dell'11 ottobre 1992 (in *E.V.* 13/2047-2068).

1993: CEI, Decreto, *Orientamenti e norme su I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia* del 1° giugno 1993 (in *E.CEI* 5/1835-1896).

1997: Giovanni Paolo II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Lettera apostolica *Laetentur magnopere* del 15 agosto 1997 (in *E.V.* 16/664-670).

1997: Congregazioni e Pontifici Consigli della Santa Sede: Istruzione. Alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, del 15 agosto 1997 (in E.V. 16/671-740).

1998: Congregazione per l'Educazione Cattolica, Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti del 22 febbraio 1998 (in E.V. 17/156-283).

1998: Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi permanenti* del 22 febbraio 1998 (in *E.V.* 17/284-455).

2002: Commissione Teologica Internazionale, *Il Diaconato: evoluzione e prospettive* del 30 settembre 2002, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003.

2004: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Istruzione: Redemptionis Sacramentum, su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia del 25 marzo 2004, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004.

2005: Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio, Libreria Editrice Vaticana - San Paolo, Città del Vaticano - Cinisello Balsamo (MI) 2005.

INDICE

PRESENTAZIONE	pag.	3
PREAMBOLO STORICO	pag.	5
INTRODUZIONE TEOLOGICA	pag.	8
IL DIACONATO PERMANENTE		
NELL'ARCIDIOCESI UDINESE	pag.	9
1. La diaconia della liturgia	pag.	9
2. La diaconia della parola	pag.	10
3. La diaconia della carità	pag.	11
LA PREPARAZIONE AL DIACONATO	pag.	12
1. Condizioni preliminari	pag.	12
2. Presentazione, discernimento e chiamata	pag.	13
3. La formazione al diaconato	pag.	14
4. I responsabili della formazione	pag.	15
ORDINAZIONE E VITA PASTORALE		
DEL DIACONO	pag.	17
LA CHIESA DIOCESANA		
E IL DIACONATO	pag.	20
FONTI E DOCUMENTI	กลฐ	21

Finito di stampare nel settembre 2005 da Arti Grafiche Friulane S.p.A. – Industria della comunicazione www.agf.it_Tavagnacco_Udine